



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008320 - 05/09/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, - 5 SET. 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PAVIA
Strada Nuova 86
27100 Pavia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 170/2012_tariffa professionale _ compensi spettanti per la consulenza tributaria nei due gradi di giudizio

Con riferimento al quesito del 25 giugno 2012 con il quale si chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di applicare i compensi di cui all'art. 49 T.P. per la consulenza fiscale resa nell'ambito del primo e del secondo grado di giudizio, si osserva quanto segue.

Nel commentario all'art. 49 TP si legge che "gli onorari per la consulenza possono, in ogni caso, essere addebitati una sola volta quando più prestazioni di assistenza e/o rappresentanza (che possono essere rese anche dopo molto tempo) siano riconducibili al medesimo evento". Deve ritenersi che tale previsione vada disattesa qualora la consulenza abbia avuto ad oggetto questioni diverse nei due gradi di giudizio.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione